

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AGRIS SARDEGNA

Disposizioni applicative per il personale non dirigente dell'Agenzia sulla corresponsione e sul cumulo delle indennità disciplinate nel D.P.G. n. 116 del 07.06.1991 e nel vigente C.C.R.L., parte normativa 2006/2009, parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 8 ottobre 2008.

Premessa

Le presenti disposizioni sono state elaborate con l'obiettivo principale di effettuare una ricognizione in ambito normativo, contrattuale e di prassi amministrativa, sulle indennità attualmente vigenti e sulla possibilità del loro cumulo, a seguito delle variazioni apportate in materia dai vari contratti che si sono succeduti a partire dai Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 193 del 05 dicembre 1986; e n. 116 del 07 giugno 1991, relativi all'applicazione degli accordi contrattuali per gli anni 1985/87 e 1988/90.

Tale ricognizione ha consentito di predisporre a favore di tutti i dipendenti dell'Agenzia Agris un breve vademecum riportante la descrizione delle singole indennità, o meglio delle attività svolte dai dipendenti che costituiscono possibile rischio o disagio e che pertanto devono essere ristorate con la corresponsione della relativa indennità. Detta attività di ricognizione è stata effettuata principalmente sui decreti sopra citati e sui CCRL sottoscritti rispettivamente in data 15 maggio 2001, 6 dicembre 2005 ed 8 ottobre 2008.

Lo studio sulle varie ipotesi di cumulo delle indennità o sul suo divieto, è stato svolto invece sulla Circolare emessa dall'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 37598 del 1 ottobre 1991, pubblicata in data 18 novembre 1991 sul Notiziario Ufficiale del Personale Regionale e sulle risposte formulate dal medesimo Assessorato in riferimento a dei quesiti specifici in materia.

Si precisa comunque che la corresponsione delle singole indennità ai dipendenti e, qualora, si concretizzassero contemporaneamente tutte le condizioni richieste dalla norma per la corresponsione di più indennità, sono subordinate alla certificazione del Direttore del Servizio o del Coordinatore del settore responsabili.

In questa sede non saranno prese in esame le indennità di missione, di gabinetto, di reperibilità, di volo e di navigazione e di tutte le altre che riguardano in modo specifico il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Indennità

Indennità di amministrazione:

- L'art. 25 del C.C.R.L. per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, parte normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007sottoscritto in data 8 ottobre 2008, ha introdotto l'indennità di amministrazione, stabilita nella misura fissa di €47,00, per dodici mensilità, da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 1 del medesimo contratto, a decorrere dal 1 novembre 2008. Detta indennità è corrisposta a tutti i dipendenti non dirigenti dell'Agenzia in modo automatico e, pertanto, scollegato da qualsiasi effettiva prestazione che possa comportare alcuni dei rischi riportati nei D.P.G. sopra citati,

Indennità di campagna:

L'indennità per servizio di campagna, secondo quanto disposto dal punto 5 dell'articolo 15 del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991:è corrisposta per ogni giornata di effettivo servizio in campagna, reso nello svolgimento dell'attività lavorative connesse alla qualifica funzionale rivestita e al profilo professionale attribuito. A tale fine "le categorie di personale sono individuate negli Enti dai competenti organi istituzionali, sulla base di motivata relazione del coordinatore del settore presso cui il personale presta servizio.

Indennità di cassa:

L'indennità di cassa di cui all'articolo 5.8 del D.P.G. n. 193 del 05 dicembre 1986, stabilità nella misura di € 80,91 mensili lordi per 12 mensilità, è corrisposta in favore del personale che, nominato con atto formale, maneggi danaro per un importo annuo non inferiore ad € 103.291,38;

Indennità ai centralinisti:

L'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti disciplinata per l'individuazione dei relativi presupposti dalla L. 113 del 29 marzo 1985 e richiamata dall'articolo 5.8 del D.P.G. n. 193 del 05 dicembre 1986, viene corrisposta attualmente ai dipendenti aventi i requisiti nella misura di €5,45 per ogni giornata di effettivo servizio.

Rimborso ed indennità chilometrica:

L'indennità chilometrica richiamata nel quarto comma dell'art. 5.16 del D.P.G. n. 193 del 05 dicembre 1986, avente ad oggetto "Uso di autoveicoli", quale contributo ai possibili rischi derivanti dalla circolazione è corrisposta dall'Agenzia al personale in missione che, preventivamente autorizzato, faccia uso del mezzo proprio. L'indennità chilometrica, più propriamente da intendersi in questo caso come rimborso, viene calcolata moltiplicando il chilometraggio effettuato per il quinto del costo della benzina rilevato dai distributori AGIP, maggiorato del 10%.

In merito alla maggiorazione del 10% l'articolo 18 del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991, avente ad oggetto "Copertura assicurativa", stabilisce che "l'Amministrazione regionale e gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio", in presenza della quale non viene applicata la maggiorazione del 10 %. Attualmente l'Agenzia è dotata di polizza assicurativa

Kasko per i propri dipendenti in missione con mezzo proprio con le forme di copertura indicate nella nota del Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità prot. n. 454 del 19.01.2009.

L'articolo 15, punto 6 del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991 prevede un'altra ipotesi di disagio ristorata con l'indennità chilometrica, ed in particolare "Al personale in servizio presso sedi ubicate fuori dai centri abitati e in quelle non collegate dai servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di ufficio, è corrisposta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina super per il percorso intercorrente dal Comune più vicino al posto di lavoro".

Tale indennità è corrisposta una sola volta per ogni giornata lavorativa anche per i giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani o viene espletata attività di lavoro straordinario. La medesima indennità non è corrisposta ai dipendenti che dimorano abitualmente presso la sede di lavoro, in qualità di locatari di beni immobili dell'Agenzia. Per essi viene infatti a mancare il disagio dello spostamento per raggiungere il luogo di lavoro che giustifica la corresponsione dell'indennità chilometrica.

Indennità di guida:

L'indennità di guida secondo quanto disposto dal punto 4 dell'articolo 15 del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991: "spetta al personale che, per l'espletamento dei compiti attribuiti, svolge effettivo servizio di guida di autoveicoli dell'Amministrazione o comunque al personale le cui prestazioni di lavoro comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli dell'Amministrazione per trasporto di persone o di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico". Non potendosi configurare un periodo minimo di diretto e continuo esercizio l'indennità di guida sarà corrisposta al conducente della vettura, sia in caso di missione che di servizio in prossimità della sede lavorativa, purchè l'attività di guida sia svolta sulla rete stradale e viaria pubblica, soggetta alle norme del codice della strada. Pertanto, la conduzione di mezzi all'interno del perimetro dell'azienda sede di lavoro non è configurabile come attività di guida vera e propria, ma come impiego di un ausilio meccanico allo svolgimento di attività di campagna altrimenti ancora più onerose in termini di tempo e fatica.

Nel caso in cui più dipendenti utilizzino congiuntamente lo stesso mezzo è ovvio che uno solo possa espletare il servizio di guida, presumibilmente colui che prende in carico il mezzo sull'apposito giornale di vettura o mette a disposizione l'auto propria.

Indennità di rischio:

L'indennità per il personale esposto al rischio previsto dal penultimo comma dell'articolo 5.8 del D.P.G. n. 193 del 05 dicembre 1986 e dall'allegata tabella B del medesimo, così come modificato dal punto 10 dell'articolo 15 del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991, è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro nelle lavorazioni previste dalla tabella di seguito riportata nella sua versione vigente.

Tabella B - Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale:

- a) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico;
- b) prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fognature, canali, sentine, pozzi, gallerie, o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compresi gli scavi eseguiti nei porti con macchinari sistemati su chiatte e natanti;
- c) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'attività svolta nei laboratori di analisi e di ricerca:
- d) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalle attività in officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, interventi antincendio, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni;
- e) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivani dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di tagli o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alla indennità per esposizione al rischio di cui al presente accordo (*D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991*) e le attività comportanti rischi da esse prestate quali previste nei punti sopra esposti, è determinata per gli Enti regionali, dagli organi deliberanti dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal coordinatore del settore presso cui il personale addetto presta servizio.

Indennità per il servizio presso i centri di elaborazione dati:

L'indennità per il servizio presso i centri di elaborazione dati prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 15 del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991 è corrisposta al personale avente il profilo di: operatore consollista; operatore di data entry ad esaurimento; istruttore programmatore; istruttore tecnico di sala macchine ad esaurimento; istruttore direttivo analista e funzionario direttivo analista; mentre per centro di elaborazione dati sempre in base all'articolo 15 di cui sopra al punto 8, si intendono le aree operative che effettuano servizi autonomi di elaborazione dati e di collegamento telematico con strutture esterne e che siano adibite alla gestione operativa di apparecchiature informatiche autonome, in rete con più posti di lavoro o di dimensione almeno dipartimentale.

Indennità per trattamento di missione:

Per la disciplina del trattamento di missione di cui all'articolo 6 del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, si rimanda a quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale n. 7/2008 ed ai relativi allegati.

Disciplina del cumulo delle indennità:

Divieti di cumulo di indennità

Una prima individuazione dei casi di **divieto di cumulo** è stata apportata dalla Circolare dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 37598 del 1 ottobre 1991, pubblicata in data 18 novembre 1991 sul Notiziario Ufficiale del Personale Regionale, la quale al punto 4.3 stabilisce che non sono cumulabili:

- 1) l'indennità di gabinetto con il compenso per il lavoro straordinario;
- 2) l'indennità di rischio con l'indennità di guida;
- 3) l'indennità di rischio per più categorie di prestazioni di lavoro ricomprese nella declaratoria contenuta nella tabella B allegata al D.P.G. n. 193 del 05 dicembre 1986 e succ. mod.; in altri termini non possono essere per le stesse percepite più indennità di rischio;

L'ultima ipotesi prevista dalla Circolare di divieto di cumulo tra l'indennità per il servizio presso i CED e quella di videoterminale non ha più ragione di esistere, in quanto con il C.C.R.L. sottoscritto in data 8 ottobre 2008 quest'ultima è stata soppressa.

Vi sono altre ipotesi di **divieto di cumulo** per l'individuazione delle quali sono state utilizzate alcune risposte a quesiti specifici fornite dell'Assessorato degli Affari Generali , Personale e Riforma della Regione, Direzione Generale di Organizzazione e Metodo del Personale, ed in particolare: non sono cumulabili l'indennità di guida con l'indennità di campagna qualora la guida si esplichi nell'utilizzo di mezzi agricoli per la lavorazione del terreno, od ancora nell'ipotesi in cui venga effettuata attività di trasporto con mezzi agricoli, in quanto in tali ipotesi manca il presupposto dell'uso e del trasporto di persone o di cose effettuato con i mezzi previsti dalla norma. In entrambe le ipotesi le attività indicate rappresentano una estrinsecazione dell'attività di campagna, i cui disagi sono remunerati con l'apposita indennità.

Per quanto sopra, nel caso di dipendenti in missione presso laboratori esterni ed esposti a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale, è necessario chiarire che chi percepisca l'indennità di guida non potrà cumularvi quella di rischio.

Cumulo di indennità

Vi sono invece alcune ipotesi in cui si concretizzano contemporaneamente tutte le condizioni richieste dalla norma per la corresponsione di distinte indennità, nelle quali è possibile ammettere il loro cumulo, in quanto ciascuna di esse è finalizzata a ristorare il lavoratore di un diverso disagio o difficoltà che si manifestano durante l'attività lavorativa. In particolare:

- a) indennità di missione e indennità di guida, ai dipendenti che guidano gli autoveicoli dell'Agenzia in occasione delle missioni possono essere corrisposte entrambe le indennità in quanto le stesse sono finalizzate a remunerare due diversi disagi, quello della trasferta e quello del rischio derivante dalla circolazione stradale;
- b) indennità di campagna e indennità di rischio, ai dipendenti formalmente individuati che svolgono effettivo servizio in campagna, ma che nel contempo svolgono attività lavorative previste dalla tabella B del D.P.G. n. 193 del 05 dicembre 1986 e succ. mod, in quanto la prima indennità è finalizzata a compensare il disagio dell'ambiente di lavoro, mentre la seconda è

- rivolta a ripagare il lavoratore dall'esposizione diretta e continua a rischi che esulano dalla normalità, presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) indennità di campagna e indennità di guida, ai dipendenti formalmente individuati che svolgono effettivo servizio di campagna, ma che nel contempo svolgono attività lavorative che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con i mezzi elencati nell'articolo 15, comma 4 del D.P.G. n. 116 del 07 giugno 1991, finalizzato al trasporto di persone e/o di cose sulla rete stradale e viaria pubblica, soggetta alle norme del codice della strada.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente elaborato si rinvia alla normativa ed ai contratti vigenti.